

#### CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- la Regione Emilia-Romagna, in persona del Responsabile del Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio dott. Cristiano Annovi;
- la/il Sig.ra/Sig. SPACCAPANICO PROIETTI GIADA, nata/o a ASSISI il 30/09/1991, indonea/o della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per la copertura nell'arco del triennio 2019-2021, di n. 59 posti di categoria D, posizione economica iniziale D.1 famiglia professionale "Specialista Trasformazione Digitale" presso l'organico della Regione Emilia-Romagna, indetta con determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni n. 13699 del 25/07/2019 il cui avviso è stato pubblicato sul Burert n. 252 del 31/07/2019;

si conviene e stipula quanto segue:

1) La Regione Emilia-Romagna, per effetto della Determinazione di approvazione della graduatoria n. 21734 del 02/12/2020 del Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione economica iniziale D.1, la/il signora/signor SPACCAPANICO PROIETTI GIADA a decorrere dalla data del 01/07/2021.

## 2) Profilo professionale

Alla/Al Sig.ra/Sig. SPACCAPANICO PROIETTI GIADA è attribuito, per la copertura del ruolo organizzativo definito dalla Delibera di Giunta regionale n.1254 del 25/7/2000 "Ridefinizione dei profili professionali ai sensi dell'art. 3 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale", il profilo professionale DA.I - SVILUPPO RISORSE E SERVIZI DI INTEGRAZIONE con posizione lavorativa standard che verrà individuata dalla struttura di assegnazione.

## 3) Assegnazione

La collaboratrice / Il collaboratore è assegnata/o alla Direzione Generale / Agenzia DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI, che provvederà alla sua assegnazione funzionale.

La/Il nuova/o assunta/o è tenuta/o a permanere nell'organico regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.

## 4) Periodo di prova

Dalla data di cui al precedente punto 1) decorre anche il periodo di prova di sei mesi.

Superato positivamente il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

## 5) Incompatibilità

Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, secondo la vigente normativa nazionale e regionale e la regolamentazione adottata dall'Amministrazione Regionale in materia di incompatibilità.

È fatto obbligo al lavoratore di prendere conoscenza delle suddette disposizioni e di tutti gli obblighi e divieti da esse previsti presso i competenti uffici della direzione generale cui fa capo la struttura di assegnazione.

Con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente contratto, sono comunque incompatibili: l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali; l'assunzione di cariche in società con fini di lucro; la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; le attività in conflitto di interessi, anche potenziale.

# 6) <u>Dipendenza funzionale</u>

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai

dirigenti regionali che siano preposti alla struttura organizzativa cui il lavoratore risulta assegnato.

Il lavoratore è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, che dichiara di avere ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di lavoro.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel contratto collettivo nazionale di comparto e nei Codici di comportamento sopra citati.

### 7) Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

## 8) Trattamento Economico

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dal CCNL vigente per la posizione economica iniziale D.1, è il seguente:

STIPENDIO TABELLARE ANNUO LORDO: EURO 22.135,47 INDENNITA' DI COMPARTO (12 mensilità): EURO 622,80

a cui aggiungere la tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità, premi e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

## 9) Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza

Il lavoratore viene iscritto, per il trattamento di quiescenza, di assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti dalla normativa vigente in materia.

## 10) Ferie e riposo settimanale

Il lavoratore ha il diritto irrinunciabile di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di solito dovrà coincidere con la domenica.

## 11) Estinzione del rapporto di impiego

Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:

- dimissioni, da presentarsi con atto scritto, da parte del lavoratore con obbligo di preavviso secondo le modalità e con i termini previsti dall'art. 39 del CCNL 1994-1997;
- collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite massimo d'età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
- collocamento a riposo d'ufficio del lavoratore già posto in disponibilità nel caso di esito negativo della procedura di mobilità, di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 165/01;
- licenziamento per giustificato motivo, ai sensi dell'art.
  3 della L. 15-7-66 n. 604;
- licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- licenziamento disciplinare ai sensi della contrattazione collettiva e del Decreto legislativo n. 165/01;
- recesso per mancato superamento del periodo di prova;
- risoluzione del rapporto di lavoro in caso di dichiarazione di inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2016-2018 Funzioni locali.

E', inoltre, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

## 12) Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti regionali; alle norme nazionali,

comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente contratto individuale.

13) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto,	approvato	е	sottoscritto	in	Bologna,	li
--------	-----------	---	--------------	----	----------	----

Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio

Dott. CRISTIANO ANNOVI

SPACCAPANICO PROIETTI GIADA

- 5 -